



ISTITUTO COMPRENSIVO "CAPITANO PUGLISTI" ACATE (RG)

www.icpuglisiacate.edu.it

C.M. R6IC832004 - C.F. 91016750886 - Via Duca D'Aosta, 91 - Tel. 0932/1831960

Email: R6IC832004@istruzione.it - Pec: R6IC832004@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Delibera del Consiglio di Istituto: n. 43 del 25 maggio 2022
e succ. aggiornamento con delibera n. 69 del 09/09/2022

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto** Il TU delle disposizioni legislative in materia di istruzione emanato con D.Lgs. 297/94;
- Visto** il D.Lgs n. 165/2001 recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto** il D.I. 129/2018 recante "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

adotta

il seguente regolamento per disciplinare le attività all'interno del Consiglio di Istituto.

PREMESSA

Il Consiglio d'istituto, istituito ai sensi del D.P.R. 31.05.1974 n. 416, adotta il presente regolamento interno che disciplina le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle sedute.

Il Consiglio d'istituto:

- s'impegna a favorire e a promuovere all'interno dell'Istituto Comprensivo tutte le iniziative volte a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3 Costituzione Italiana);
- mira alla valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali (art. 1 Legge 148/90);
- concorre alla piena applicazione delle Indicazioni Nazionali del Curricolo;
- persegue il raggiungimento degli obiettivi e delle garanzie individuati nel Piano dell'offerta formativa triennale dell'Istituto (P.T.O.F.).

CAPO 1 - IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 1 - Fonti normative

Il Consiglio d'Istituto trova la sua disciplina normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e nelle eventuali e successive modifiche ed integrazioni, nonché in ogni altra norma emanata in materia, in particolare le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. Il Consiglio d'Istituto rappresenta l'organo con poteri di indirizzo politico e di controllo che si occupa dell'assetto organizzativo e strutturale della scuola a cui il Dirigente "presenta periodicamente motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica" (art. 25 comma 6 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Art. 2 - Il valore della collegialità

Il Consiglio trae la propria forza dalla collegialità: tutti i membri si trovano su un piano di eguaglianza giuridica al servizio della Comunità Scolastica.

Tale organo collegiale ha come primo compito istituzionale quello di emanare il regolamento della propria Istituzione.

Art. 3 - Definizione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio di Istituto è organo collegiale di governo della scuola:

- attivo: adotta provvedimenti amministrativi nella forma di deliberazioni;
- consultivo: esprime pareri;
- propulsivo: formula proposte, criteri e richieste

Art. 4 - Composizione e durata

La composizione, la durata, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio d'istituto sono indicati negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 e ss. mod. e integrazioni.

Il Consiglio d'istituto è composto da 19 membri:

- il Dirigente Scolastico
- 8 rappresentanti del corpo docente
- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
- 2 rappresentanti del personale ATA

I rappresentanti del corpo docente e del personale ATA sono eletti dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo, in servizio nell'Istituto, tra il personale di ruolo.

I rappresentanti dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci (art.5 D.P.R. n.416/74).

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da un Presidente eletto tra la componente genitori e resta in carica per 3 anni scolastici a partire dalla data del suo insediamento.

Art. 5 - Compiti del Consiglio d'Istituto

Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli, di interclasse e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

1. adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la

partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio;

2. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

3. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

4. criteri generali per la programmazione educativa;

5. criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

6. promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

7. partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

8. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto;

9. approvazione P.T.O.F. (art.1 comma 14 legge 107/2015)

Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e ss. del D.Lgs. 297/94.

Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 297/94.

Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del T.U. approvato con DPR 9.10.90 n. 309.

Designa alcuni membri del Comitato per la Valutazione dei Docenti (art. 1, comma 129, Legge 107/2015) e segnatamente:

a) uno dei tre docenti dell'Istituzione scolastica che lo compongono (di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno, appunto, scelto dal Consiglio di istituto);

b) due rappresentanti dei genitori (scelti esclusivamente dal Consiglio di istituto).

Art. 6 - Elezioni e nomina

Le elezioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva avvengono secondo le procedure previste dall'ordinanza ministeriale n.215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998 ed eventuali ss. mod. e integrazioni. I membri del Consiglio di Istituto sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico.

Per favorire la partecipazione del maggior numero possibile di genitori alla vita scolastica si auspica, quando possibile, che i consiglieri della componente genitori non ricoprano anche le funzioni di rappresentante di classe/sezione.

Art. 7 - Prima convocazione del Consiglio d'Istituto ed elezione del presidente e del vicepresidente

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti, secondo quanto indicato nelle OO. MM.

Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal dirigente scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori,

membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974 ed eventuali ss. mod. e integrazioni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti rapportata al numero dei componenti del Consiglio, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti nella seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età. Le votazioni per l'elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto.

Può essere eletto anche un vice presidente che ne fa le veci in caso di impedimento o di assenza, da votarsi sempre fra i genitori in consiglio con le stesse modalità.

Art. 8 - Attribuzioni del presidente e del vicepresidente

Il Presidente:

- rappresenta il Consiglio;
- convoca il Consiglio, concordando preventivamente l'O.d.G. con il Dirigente Scolastico;
- presiede le riunioni e adotta i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- nomina il Segretario, sentita la disponibilità dei consiglieri;
- verifica la validità delle sedute;
- dichiara l'apertura e la chiusura della seduta;
- notifica il quorum per le delibere;
- controlla la correttezza procedurale;
- regola e riassume la discussione;
- fa rispettare l'ordine del giorno proponendo gli argomenti;
- fa rispettare l'ordine ed il tempo concordato per ciascun intervento;
- pone in votazione proposte e mozioni di delibera;
- proclama l'esito delle votazioni;
- firma con il Segretario i verbali delle sedute e le relative delibere;
- esamina le proposte della Giunta Esecutiva, dei membri del Consiglio e degli altri OO.CC.;
- firma congiuntamente al Dirigente Scolastico e al DSGA il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- tiene i rapporti, per i problemi scolastici, con Comuni, altri Enti e Associazioni del territorio;
- prende e mantiene i contatti con i Presidenti del Consiglio di altri istituti della provincia;
- ha diritto di disporre dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni.

Il suo voto prevale in caso di votazione con parità dei voti.

Art. 9 - Sostituzione temporanea del Presidente

In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente o di loro incompatibilità, il Consiglio è presieduto dal consigliere genitore più anziano di età.

Art. 10 - Attribuzioni del segretario

Le funzioni del segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio.

Il segretario ha il compito di redigere il verbale sintetico della riunione che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali discussioni, raccogliere i risultati delle votazioni, mettere a verbale eventuali dichiarazioni dei membri e di sottoscrivere, unitamente al presidente, le deliberazioni del consiglio, oltre al verbale.

Le delibere, estrapolate dal verbale, vengono riportate all'albo.

Art. 11 - Diritti dei membri del consiglio

I membri del Consiglio, durante l'orario di ricevimento e secondo le regole dell'istituto, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio secondo le normative vigenti.

La segreteria mette a disposizione dei consiglieri tutta la documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta del consiglio di norma 5 giorni di calendario prima della riunione.

Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione, da parte della Giunta, delle deliberazioni adottate.

Art. 12 - Giunta Esecutiva

Il Consiglio elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva.

Composizione

La Giunta Esecutiva è composta, secondo la normativa in vigore, da 6 rappresentanti:

- due membri di diritto:
 - il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituzione scolastica con funzione di Presidente
 - il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge anche funzioni di Segretario della Giunta stessa;
- quattro membri elettivi:
 - 1 docente
 - 1 unità di personale ATA
 - 2 genitori.

In caso di revoca, decadenza o dimissioni irrevocabili di un membro elettivo della Giunta, il Consiglio procede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Convocazione

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, con indicazione dell'o.d.g. Nel caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente sono svolte dal docente collaboratore vicario.

Validità delle riunioni

Il numero di presenze necessarie a rendere valida la seduta è la metà più uno dei componenti in carica.

Votazioni

Affinché le deliberazioni adottate dalla giunta siano valide è necessario il voto favorevole della metà più uno dei voti validamente espressi, tra essi sono da intendersi anche coloro che dichiarano nel voto palese la propria astensione e nel voto segreto le schede bianche. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Compiti

La Giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e lo presenta al Consiglio di Istituto, prepara i lavori del Consiglio d'istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere

I membri del Consiglio d'istituto possono prendere visione degli atti della Giunta Esecutiva.

Art. 13 - Deleghe al Presidente, alla giunta e a commissioni di lavoro

Il Consiglio può delegare, con apposite delibere, al Presidente del Consiglio e/o della Giunta la soluzione di problemi di propria competenza che richiedano contatti con organismi esterni.

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate attraverso una relazione.

Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.

Art. 14 - Decadenza e dimissioni

I membri del Consiglio che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica ai sensi dell'art. 29 D.P.R. 416/74 e ss. mod. e integrazioni e vengono sostituiti secondo quanto disposto dallo stesso articolo.

Le giustificazioni devono pervenire in forma scritta al Presidente, al Dirigente Scolastico o al Segretario della Giunta prima della riunione, salvo per imprevisti sopravvenuti, ed acquisite agli atti della stessa.

Le assenze dei consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta con l'annotazione se siano state o no

giustificate.

Decadono altresì dalla carica i consiglieri che abbiano perso i requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione a componenti del Consiglio di Istituto.

I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale che ne prende atto e, in prima istanza, può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.

Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo del Consiglio d'Istituto e, quindi, va computato nel numero complessivo dei componenti.

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri, il Consiglio ne prende atto e il Dirigente emana il decreto di surroga dei consiglieri decaduti.

Art. 15 - Revoca del mandato al Presidente del Consiglio e ai membri elettivi della giunta.

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente.

Art. 16 - Surrogazione ed elezioni suppletive relative al Consiglio d'Istituto

I membri del Consiglio d'Istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.

In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.

Pur essendo valida la costituzione del Consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del Consiglio d'Istituto.

Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.

CAP. 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 17 - Periodicità e modalità di convocazione, luogo e durata delle riunioni

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente, su proposta della Giunta, in media ogni 45 giorni in seduta ordinaria, in linea di massima nel periodo settembre-giugno.

Le riunioni del Consiglio e della Giunta si svolgono in orario extrascolastico, che viene fissato tenuto debito conto del rispetto delle esigenze lavorative dei membri costituenti gli organi anzidetti, e nei locali della scuola. Possono essere convocate sedute straordinarie entro il termine di 10 giorni dalla presentazione della richiesta da parte:

- a) del Presidente, sentita la Giunta
- b) della maggioranza della Giunta esecutiva
- c) di un terzo dei Consiglieri.

L'atto di convocazione deve sempre indicare data, ora e luogo di riunione nonché l'ordine del giorno, e va comunicato ai consiglieri da parte della segreteria della scuola, anche per via elettronica, almeno 3 giorni lavorativi prima della riunione del Consiglio per le sedute ordinarie e in tempo utile per quelle straordinarie. Qualora la discussione sugli argomenti all'O.d.G. non si esaurisca nel tempo indicato, il Consiglio può deliberare a maggioranza semplice di aggiornare i propri lavori per la prosecuzione della discussione in una data successiva che viene stabilita prima di sospendere la seduta ovvero rinviarla al successivo Consiglio calendarizzato.

Art. 18 - Formazione dell'ordine del giorno, argomenti urgenti e variazioni dell'ordine del giorno

Il Dirigente Scolastico convoca la Giunta predisponendo l'ordine del giorno sulla base delle scadenze normative, dei bisogni legati alla vita dell'Istituto, tenuto conto delle proposte scaturite dall'ultima riunione del Consiglio d'Istituto, degli altri Organi Collegiali e delle richieste presentate per iscritto dal Presidente del Consiglio o dai Consiglieri, da Enti e Associazioni del territorio e comunque da chiunque abbia interesse. Il Presidente del Consiglio d'Istituto sulla base dei lavori preparatori della Giunta predispone l'ordine del giorno del Consiglio con eventuali integrazioni su proposte scritte pervenute almeno 3 giorni prima.

L'ordine del giorno è vincolante e quindi il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti non previsti nello stesso o.d.g., a meno che una richiesta in tal senso venga fatta durante la seduta e il Consiglio, e la maggioranza assoluta decida di trattare anche un nuovo argomento. In particolare, singoli consiglieri possono proporre nuovi argomenti da inserire nell'o.d.g., il Consiglio deciderà se trattarli nella seduta in corso, ovvero se rimandarli alla seduta successiva o, al limite, di non trattarli affatto.

L'ordine cronologico degli argomenti da porre in discussione può essere variato dal Consiglio su proposta del Presidente o di un Consigliere e tale proposta sarà sottoposta al voto del Consiglio e dovrà essere approvata a maggioranza dei votanti. Su ciascun argomento iscritto all'O.d.G., la Giunta può designare tra i Consiglieri ovvero tra esperti esterni, un relatore con il compito di introdurre la discussione nella seduta del Consiglio.

Art. 19 - Pubblicità delle sedute

La convocazione delle riunioni del Consiglio d'Istituto è resa pubblica mediante affissione all'Albo d'Istituto e nel sito web della scuola, almeno 5 giorni di calendario prima della riunione, tranne nei casi di seduta straordinaria per cui è sufficiente una pubblicazione in tempo utile.

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Il titolo di elettore è accertato dal Segretario del Consiglio d'Istituto.

Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio, negli spazi ad esso riservati, non è consentito l'uso di cellulari, registratori, etc., non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o dissenso.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento del lavoro o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Nel solo caso in cui l'argomento all'O.d.G. riguardi personalmente il pubblico presente, il Presidente può autorizzare un delegato per riferire al Consiglio. Tale relazione non autorizza il pubblico ad un dibattito.

Art. 20 - Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne

Ai sensi dell'art. 5 della L.748/77 e ss. mod e integrazioni il Consiglio può decidere di invitare a partecipare alle sedute consiliari, con facoltà di parola, specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, rappresentanti dell'A.S.P. interessata, rappresentanti della Provincia, dei Comuni interessati e dei loro organi di decentramento democratico, rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, rappresentanti di Organizzazioni, Associazioni, Comitati, Enti o Istituti, rappresentanti degli altri Organi Collegiali della scuola, compresi i Comitati di gestione delle scuole dell'infanzia non statali che operano sul territorio, rappresentanti di componenti sociali o sindacali operanti nelle comunità locali ed, infine, esperti in materia all'O.d.G.

La Giunta, nella persona del suo Presidente, rende esecutive di volta in volta le proposte di invito.

È altresì possibile che un esperto possa far richiesta di partecipare al Consiglio per svolgere un intervento inerente le competenze del Consiglio. In tal caso dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del consiglio d'Istituto e/o della Giunta che la sottoporrà, per delibera, al Consiglio.

Art. 21 - Validità delle sedute

L'omessa convocazione o l'accertamento del mancato ricevimento della stessa da parte anche di uno solo dei componenti del Consiglio invalida la seduta. Premesso che il Consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano la propria rappresentanza, si precisa che il Consiglio è costituito

validamente se vi partecipa la metà più uno dei suoi componenti normativamente previsti. La verifica del numero legale si accerta mediante appello nominale effettuato dal segretario.

Trascorsi trenta minuti dall'orario della convocazione senza che si sia raggiunto il numero legale, il presidente scioglie la riunione e aggiorna ad altra data la convocazione.

Accertata la sussistenza del numero legale il presidente dichiara aperta la seduta.

Il segretario nominato tiene nota a verbale dell'ora in cui i consiglieri, durante la riunione, entrano ed escono.

Se l'uscita dei consiglieri dalla sala fa venire meno il numero legale, il Presidente sospende o scioglie la seduta, a seconda che l'uscita, a dichiarazione degli interessati, abbia carattere temporaneo o definitivo.

Art. 22 - Modalità della discussione e di intervento

1. Il Presidente apre personalmente la discussione sull'argomento all'ordine del giorno con una relazione sufficientemente completa, ovvero dando la parola ad un membro della Giunta esecutiva, o, se il problema è stato oggetto di studio da parte di una commissione interna, all'eventuale consigliere relatore o membro di detta commissione.

La discussione seguirà l'ordine seguente:

- a. discussione generale sull'argomento;
- b. discussione particolareggiata sull'argomento nei suoi articoli o nelle sue parti, con eventuale presentazione di chiarimenti, varianti/emendamenti, mozioni, integrazioni, pareri;
- c. votazione complessiva sull'argomento o in casi particolari, preliminarmente votazione su mozioni o emendamenti scaturiti dalla discussione, quando nessuno chiede più la parola o quando tutti hanno già parlato;

2. Chiunque intenda prendere la parola nel corso della discussione, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Presidente che stabilisce il turno da seguire in base all'ordine di richiesta.

3. Quando il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà inizio alla votazione non è più consentito ai membri di effettuare ulteriori interventi.

Art. 23 - Astensione dei consiglieri

I componenti del Consiglio d'istituto devono allontanarsi dalla sala delle riunioni durante la discussione e la votazione, quando si tratta di fatti concernenti parenti fino al quarto grado. Tale grado di incompatibilità è reso noto dagli interessati con dichiarazione da inserire nel processo verbale. Ai soli fini della validità della riunione è considerato presente il membro che si allontana dopo aver dichiarato di trovarsi in una situazione di incompatibilità.

Art. 24 - Validità delle deliberazioni

Su una proposta ci si può esprimere a favore, contro o con l'astensione motivata. In quest'ultimo caso, l'astensione è un modo di partecipare alla votazione e l'astenuito deve essere incluso nel numero dei votanti. Si intendono approvate le proposte che conseguono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, fatte salve le norme e le procedure di legge e del presente regolamento.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente (art 37 comma 3 D.L. 297/94). Le astensioni non vanno conteggiate nel computo del totale dei voti validamente espressi (parere del Consiglio di Stato dv 04647). Non sono computabili i voti nulli e le schede bianche.

I componenti del Consiglio d'Istituto non partecipanti ad una votazione, anche se considerati presenti, non possono essere inclusi fra i votanti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di votazioni segrete si riapre una breve discussione per dichiarazione di voto e al termine si ripete la votazione per scrutinio segreto.

Non sono ammessi voti per delega.

Art. 25 - Metodi di votazione

La votazione su ogni argomento è sempre palese e per alzata di mano. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova, se richiesto anche da uno solo dei presenti prima della comunicazione dell'esito della votazione.

La votazione è per scrutinio segreto nelle sole deliberazioni concernenti persone e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento ed ha luogo con schede. In questo caso, il Presidente è assistito da due scrutatori da lui scelti, di volta in volta, fra i componenti del Consiglio.

Il Presidente, se accerta delle irregolarità prima dello spoglio delle schede, deve annullare la votazione e disporre l'immediato rinnovo.

La votazione può essere ripetuta nel caso in cui si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Art. 26 - Computo dei votanti

I membri che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non sono computati nel numero necessario per la validità delle deliberazioni.

Il computo dei votanti è fatto dal Presidente il quale comunica ad alta voce i voti emessi durante lo scrutinio.

Art. 27 - Elezioni a cariche

Se si tratta di deliberare la nomina del Presidente in prima votazione, è necessario, ai fini della validità della deliberazione, la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. Nell'eventuale votazione successiva il Presidente è eletto a maggioranza semplice.

Nello stesso modo ci si regola per l'elezione del Vice presidente e dei membri della Giunta esecutiva.

Art. 28 - Proposte a votazione e proclamazione del risultato

Ogni argomento e ogni proposta importa distinta votazione.

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. Iniziativa la votazione non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione stessa. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri.

Il riconoscimento delle votazioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni sono fatti dal Presidente.

Art. 29 - Procedura di votazione in caso di urgenza

In caso di delibera da acquisire d'urgenza il Presidente del consiglio può chiedere ai componenti del Consiglio stesso, per il tramite del Dirigente Scolastico, una espressione di voto facendo ricorso alle tecnologie informatiche e telematiche nelle seguenti casistiche e con le seguenti modalità:

Casistiche

A tale procedura si potrà fare ricorso nei seguenti casi:

- a) qualora si debba esprimere la decisione su tematiche precedentemente discusse in sede di consiglio e comunque di cui il Consiglio è stato opportunamente informato;
- b) qualora la delibera richieda, per motivi insiti nella delibera stessa, di essere espressa secondo una tempistica tale da non poter rispettare i termini di convocazione dell'organo collegiale;

Modalità

La delibera verrà espressa, attraverso l'accesso ad un modulo online appositamente creato contenente il testo della delibera e reso disponibile attraverso un link comunicato via e-mail all'indirizzo di posta istituzionale o personale, in un determinato giorno e entro un determinato orario definito nella comunicazione del link medesimo.

In alternativa la delibera verrà acquisita tramite risposta dall'account di e-mail sul dominio dell'Istituto, tramite il quale viene inviata l'informativa. La risposta dovrà essere inviata in una data e entro un orario precisato nella comunicazione della richiesta di delibera nella quale verrà riportato il testo della medesima.

Approvazione della delibera

Si riterranno approvate le delibere che riceveranno la maggioranza dei pareri favorevoli entro il periodo in cui il parere è esprimibile.

La votazione così espressa è ratificata nella seduta immediatamente successiva del Consiglio.

Art. 30 - Elezione dell'Organo di Garanzia

Nella prima seduta del Consiglio viene eletto l'Organo di Garanzia composto da 2 genitori e 2 insegnanti. Tale

Organo di Garanzia dovrà darsi un regolamento interno che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Art. 31 - Processo verbale degli organi collegiali

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'ordine del giorno, l'eventuale entrata o uscita, temporanea o permanente, dalla riunione dei membri con l'indicazione dell'ora).

Per ogni punto dell'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito e i punti principali delle discussioni. Ogni membro può chiedere che siano messe a verbale certe sue precisazioni e può far apportare modifiche alla sua stesura. Il verbale deve includere come allegati i documenti presentati all'organo collegiale afferenti all'O.d.G.

Il verbale è l'unico documento che dà garanzia delle deliberazioni dell'organo collegiale.

Deve contenere quindi il testo dei provvedimenti adottati, la procedura e l'esito delle votazioni (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti motivati e non, nulli, eventuali dichiarazioni di voto).

In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano l'oggetto.

I verbali delle sedute del Consiglio d'Istituto e della Giunta, con i relativi allegati, sono conservati in appositi raccoglitori anche telematici in ordine cronologico e depositati in segreteria.

I verbali all'atto dell'approvazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Se il verbale è prodotto con programmi informatici, nel caso in cui non sia possibile stampare immediatamente il processo verbale, verrà inviato dal segretario entro 10 giorni lavorativi a tutti i membri.

Art. 32 Pubblicità degli atti del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio d'Istituto devono essere rese pubbliche entro dieci giorni dall'approvazione con la pubblicazione sul sito web dell'Istituto, fino al successivo verbale e comunque per un periodo non inferiore a dieci giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria.

Non sono soggette a pubblicazione le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell'interessato, da allegare al verbale.